CAMERA DEI DEPUTATI N. 1173

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIMEONE, MALGIERI

Istituzione dell'università degli studi del Sannio

Presentata il 23 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Quella della decongestione degli atenei della Campania – sovraffollati oltre misura – e di una loro conseguente razionalizzazione rappresenta di per sé – si tratta di un dato a tutti evidente – una sufficiente motivazione per il positivo accoglimento della presente proposta di legge. Altrettanto evidente è che, se davvero si intende fare dell'università e della formazione una risorsa strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno, non si può prescindere da una adeguata valorizzazione delle ricche tradizioni culturali che caratterizzano zone come il Sannio.

In tale contesto, non si può non riconoscere l'opportunità dell'istituzione di un ente quale è, appunto, l'Università degli studi del Sannio in grado di conciliare le esigenze locali di un territorio ad alta depressione economica, con quelle internazionali sempre più legate ad una preparazione scientifica e culturale finalizzata all'inserimento dei giovani in un contesto autenticamente europeo.

Alla luce di tale premessa, risulta evidente la necessità di completare quel percorso didattico e scientifico (che ha avuto inizio con il piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990 e con il successivo piano triennale 1991-1993) che ha portato all'istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma nel capoluogo sannita. Nonostante il successo di questa particolare forma di decentramento universitario, le modalità della sua realizzazione, attraverso la cosiddetta gemmazione da altro ateneo (quello di Salerno), si sono

dimostrate particolarmente onerose sia per la sede centrale che per quella periferica.

I brillanti risultati ottenuti da tale insediamento didattico impongono ora il completamento del suo percorso amministrativo – previsto peraltro dalla legge istitutiva – che dovrà culminare nel conferimento dell'autonomia amministrativa: un'autonomia amministrativa che è anche autonomia culturale se è vero che l'auspicio è quello di creare un più idoneo raccordo con le esigenze didattico-scientifiche della sede e con quelle del territorio da questa servito, nonché – elemento assai rilevante – di rendere concreta la possibilità di avvalersi di strutture e finanziamenti per il diritto allo studio espressamente destinati all'insediamento sannita.

Entrando nel merito della proposta di legge, oltre all'istituzione – a decorrere dall'anno accademico 1996-1997 – dell'Università degli studi del Sannio con sede in Benevento, si prevede il completamento della facoltà di ingegneria, con l'introduzione del corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni e la creazione *ex novo* di una facoltà di giurisprudenza, con i relativi corsi di laurea e scuola di specializzazione in diritto all'economia. Si prevede, inoltre, il completamento della facoltà di economia, con corsi di laurea in economia e commercio, economia bancaria, scienze statistiche ed attuariali, nonché con il corso di diploma in economia e gestione delle imprese turistiche e quello per operatore giuridico d'impresa.

L'ultima facoltà, non certo per importanza, della quale si propone l'istituzione è quella di scienze matematiche, fisiche e naturali. Con quest'ultima si potrà completare il percorso scientifico e culturale iniziato con i corsi di laurea in scienze biologiche ed in scienze geologiche, istituiti in precedenza.

L'approvazione della proposta di legge in oggetto potrà contribuire a gettare un ponte, solido e concreto, verso le realtà sociali, culturali ed economiche del Sannio oltre che verso quelle internazionali, che richiedono ai nostri giovani un alto livello di professionalità per poter essere competitivi in ambito europeo e all'università italiana un costante adeguamento alle mutate esigenze.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno accademico 1996-1997 è istituita, nell'ambito del piano triennale di sviluppo delle università, l'Università statale degli studi del Sannio con sede in Benevento. Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. L'Università degli studi del Sannio comprende le seguenti facoltà, con i corsi di laurea e di diploma e le scuole di specializzazione a fianco di ciascuna indicati:

a) Economia: con i corsi di laurea in economia e commercio, economia bancaria, scienze statistiche ed attuariali; corso di diploma in economia e gestione delle imprese turistiche, corso di diploma per operatore giuridico d'impresa;

b) Ingegneria: con corsi di laurea in ingegneria informatica ed in ingegneria delle telecomunicazioni;

c) Scienze matematiche, fisiche e naturali: con corsi di laurea in scienze biologiche, in scienze geologiche ed in fisica;

d) Giurisprudenza: con corso di laurea in giurisprudenza e scuola di specializzazione in diritto dell'economia.

ART. 3.

1. All'istituzione dell'Università degli studi del Sannio si provvede mediante scorporo dall'Università degli studi di Sa-

lerno della facoltà di economia (con i corsi di laurea in economia bancaria e in scienze statistiche ed attuariali ed i corsi di diploma in economia e gestione dei servizi turistici ed in operatore giuridico d'impresa), della facoltà di ingegneria (con il corso di laurea in ingegneria informatica), del corso di laurea in scienze biologiche e del corso di laurea in scienze geologiche, già istituiti ed attivati nella sede decentrata di Benevento, e con l'assegnazione delle altre facoltà, dei corsi di laurea e di diploma e delle scuole di cui all'articolo 3.

ART. 4.

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è insediato, su iniziativa del decano dei professori delle facoltà scorporate dall'Università di Salerno, il senato accademico dell'Università degli studi del Sannio, composto, oltre che dal decano medesimo, dai presidi delle facoltà di economia, di ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali e di giurisprudenza.

2. Entro cento giorni dal suo insediamento, il senato accademico, integrato dai presidenti dei comitati tecnici ordinatori delle facoltà di nuova istituzione di cui all'articolo 6, e da due rappresentanti per ognuno dei consigli delle facoltà già esistenti approva le proposte di statuto dell'Università stessa. Entro sessanta giorni dalla loro approvazione, le proposte sono trasmesse a cura del direttore amministrativo al consiglio universitario nazionale.

ART. 5.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il decano di cui al comma 1 dell'articolo 4 indìce le elezioni del rettore e del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi del Sannio è costituito, in attesa dell'approvazione dello statuto, da tre docenti di prima fascia, da due

di seconda fascia, da due ricercatori e da tre studenti da eleggere tra quelli in corso.

3. Del consiglio di amministrazione provvisorio di cui al comma 2 fanno parte altresì i presidenti dei comitati tecnici ordinatori delle nuove facoltà, un rappresentante della regione Campania, un rappresentante del comune di Benevento, un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Benevento, un rappresentante del consorzio per la promozione della cultura e la valorizzazione degli studi universitari di Benevento.

ART. 6.

1. Per le facoltà di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali le attribuzioni demandate ai rispettivi consigli di facoltà sono esercitate da comitati tecnici ordinatori costituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

ART. 7.

1. Nella prima applicazione della presente legge, all'Università degli studi del Sannio oltre al personale docente e non docente già in organico presso le facoltà e i corsi di laurea dell'Università di Salerno di cui all'articolo 3, sono assegnati i posti di professore ordinario, associato e ricercatore ripartiti per facoltà e di personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle A e B.

2. I posti relativi al personale docente in aggiunta a quelli già in organico di cui al comma 1 sono prelevati dalla dotazione organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. I posti relativi al personale non docente, in aggiunta a quelli già in organico di cui al comma 1, sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne per i posti relativi al personale ausiliario, per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dall'allegata tabella.

4. Il personale non docente del consorzio per l'università e la promozione degli studi nel Sannio, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, senza soluzioni di continuità dal 1° gennaio 1990 per le esigenze della sede distaccata di Benevento dell'Università di Salerno, è inquadrato, a domanda, nei ruoli del personale non docente delle università statali ed è collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attività svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle università statali, anche in soprannumero.

ART. 8.

1. Tutti i fondi residui assegnati per la sede decentrata di Benevento all'Università degli studi di Salerno e le attrezzature didattiche e scientifiche presenti nella sede o comunque acquistati con tali fondi a decorrere dal 10 settembre 1990 sono trasferiti entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge al patrimonio dell'università degli studi del Sannio.

2. I posti di ruolo del personale docente e non docente già assegnati alla sede decentrata di cui al comma 1 sono attribuiti con effetto immediato all'Università degli studi del Sannio.

ART. 9.

1. Per la costruzione degli edifici e l'acquisto delle aree necessarie alla nuova Università degli studi del Sannio è destinata la somma di 48 miliardi di lire.

2. L'onere di cui al comma 1, valutato in lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, è posto a carico degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(Articolo 7)

POSTI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO

Facoltà di Scienze economiche e sociali:	
Professori ordinari	15
Associati	15
Ricercatori	15
Facoltà di Ingegneria:	
Professori ordinari	12
Associati	12
Ricercatori	12
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Professori ordinari	12
Associati	12
Ricercatori	12
Facoltà di Giurisprudenza:	
Professori ordinari	15
Associati	15
Ricercatori	15

TABELLA B
(Articolo 7)

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Primo dirigente	1
Carriera direttiva amministrativa	3
Carriera di concetto amministrativa	3
Carriera direttiva di ragioneria	1
Carriera di concetto di ragioneria	2
Carriera esecutiva	8
Carriera direttiva delle biblioteche	1
Assistenti bibliotecari	8
Carriera direttiva tecnica	1
Carriera di concetto tecnica	1
Ausiliari	9
Tecnici laureati	8
Tecnici coadiutori	8
Tecnici esecutivi	8
Conservatori e curatori	1
Giardinieri (per orto botanico)	3
Operai	5
Totale ...	71

DDL13-1173
Lire 500